



Procura distrettuale della Repubblica di Brescia

- *Il Procuratore della Repubblica* -

Prot. n. 2170/20

12 novembre 2020

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BRESCIA

Oggetto: trasmissione di atti penali da parte della difesa ex articolo 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, lo scrivente ha emanato in data odierna un ordine di servizio - che per comodità si allega - sulle modalità operative da seguire per dare attuazione alla citata disposizione.

Facendo seguito alla riunione tecnica tenuta con le SS.LL. il 2 novembre scorso e allo scopo di rendere il sistema fluido ed efficace si invitano i difensori a tenere conto delle esigenze del sistema osservando i seguenti accorgimenti:

1. Utilizzare per le trasmissioni **unicamente** il seguente indirizzo:
depositoattipenali1.procura.brescia@giustiziacert.it
La ristrettezza delle risorse umane non consente al nostro ufficio di presidiare contemporaneamente i tre indirizzi pec - che tuttavia restano validi e operativi - e mi induce aregarvi di utilizzare solo quella contenete il numero 1.
2. Quando sia noto, indicare nell'oggetto della comunicazione il numero del procedimento ovvero il nominativo del p.m. al fine di agevolare l'inoltro dell'atto alla segreteria competente.
3. Rispettare le specifiche tecniche indicate nell'art. 3 della circolare del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020, riportato nella nota 6 del citato ordine di servizio.
4. Segnalare alla segreteria del magistrato interessato l'eventuale ritardo nell'accettazione della nomina a difensore di fiducia. L'accorgimento è necessario per evitare che gli atti successivi alla nomina vengano respinti dal sistema che percepisce l'atto di nomina come necessariamente propedeutico all'inoltro degli altri.



Si comunica che per gli atti diversi da quelli della cognizione penale - ufficio 335, esecuzione penale – restano operativi gli indirizzi pec già utilizzati da questo ufficio.

Sarà gradito ogni eventuale Vostro suggerimento tecnico per il miglioramento del servizio.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Prete





Procura distrettuale della Repubblica di Brescia

- *Il Procuratore della Repubblica* -

Ordine di servizio prot n. 2169/20

12 novembre 2020

AI MAGISTRATI DELL'UFFICIO
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO anche per l'inoltro alle
SEGRETERIE dei MAGISTRATI
e ALL'UFFICIO RICEZIONE ATTI
SEDE

Oggetto: articolo 24 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137. Disposizioni operative.

Facendo seguito a precedenti direttive in tema di trasmissione telematica degli atti, pare opportuno tornare sull'argomento per due ragioni concomitanti.

In data 4 novembre 2020 è divenuto operativo il sistema del portale degli atti penali, a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro della Giustizia che ha abilitato questo ufficio a ricevere gli atti inseriti dalla difesa in un apposito portale dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis. Peraltro, questo sistema è divenuto obbligatorio per tutti gli uffici con l'entrata in vigore del D.L. 137/20¹.

Il secondo motivo è legato all'entrata in vigore del citato decreto legge che ha introdotto, all'articolo 24, una serie di disposizioni che incidono nelle prassi operative degli uffici requirenti.

La norma delinea due sistemi alternativi al deposito cartaceo: quello del portale telematico – PDP - e quello della posta elettronica certificata. Il primo è destinato a diventare lo strumento strutturalmente definitivo; il secondo pare essere una soluzione emergenziale che dovrebbe cedere il passo al portale, una volta che questo sarà entrato nella quotidianità degli uffici giudiziari.

¹ In questa direzione si muove il terzo comma dell'articolo 24¹ che autorizza in via preventiva tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del portale senza alcun provvedimento ministeriale. Come si ricorderà, questa Procura della Repubblica, muovendosi nel solco dell'articolo 83, comma 12 quater, D.L. 17 marzo n. 18, aveva chiesto e ottenuto, in data 30 settembre scorso, il decreto "autorizzativo" all'avvio del sistema, decreto che oggi non è più necessario.

Gli atti trasmessi tramite portale.

In base al primo comma dell'articolo 24 ², il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall' articolo 415 bis comma tre CPP - e della nomina del difensore quale atto propedeutico agli altri appena menzionati - deve avvenire “esclusivamente” mediante il portale. Non è più ammesso il deposito cartaceo di questi atti e neppure il loro invio tramite posta elettronica certificata, come stabilito dal comma 6 del medesimo articolo³.

In base all'ultima parte del primo comma, il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema ministeriale.

Al di là dell'attestazione del deposito che il sistema genera automaticamente, grava sulle segreterie il compito di verificare la congruità dell'atto rispetto al procedimento cui si riferisce, quindi accettarlo e validarlo. La accettazione/validazione del deposito conferisce valore legale all'atto trasmesso.

Il sistema informatico prevede anche l'eventuale rifiuto del deposito per le ragioni previste in un menù a tendina in apposito campo. La segreteria avrà il compito di individuare la ragione del rifiuto che il sistema poi comunicherà in automatico al mittente.

Per coerenza con il codice, che continua a considerare il fascicolo cartaceo come unico contenitore processuale, graverà sulle segreterie anche il compito di stampare l'atto e inserirlo nel fascicolo. La digitalizzazione dell'atto avverrà al momento della scansione dell'intero fascicolo.

Come si diceva prima, il portale sarà lo strumento del domani e per questo il secondo comma dell'articolo 24 ⁴prevede che, con successivi decreti del Ministro

² 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

³ 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

⁴ 2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.



della Giustizia, saranno indicati ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico tramite PDP.

L'invio degli atti tramite PEC.

Regime separato è previsto dal comma 4 dell'art. 24⁵ per tutti gli atti diversi da quelli conseguenti all'avviso 415 bis. Prima di analizzarlo, giova ricordare che esso sarà valido fino alla scadenza del termine indicato nel citato articolo, ossia fino al 31 gennaio 2021.

A differenza di quanto previsto per il PDP, il sistema dell'invio tramite pec non è obbligatorio, ma facoltativo. Il citato quarto comma prevede infatti che “è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata”, il che significa che sarà ancora possibile per il difensore il deposito cartaceo con il sistema tradizionale. Qualora, però - secondo l'interpretazione qui condivisa - il difensore decida di inviare l'atto per posta elettronica, egli dovrà necessariamente utilizzare quella certificata. Nel prosieguo della disposizione si stabilisce infatti che “il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari”.

A tale scopo il Ministero ha emanato il 9 novembre 2020 un provvedimento, assegnando a tutte le procure della Repubblica un canale PEC dedicato.

A questa Procura della Repubblica sono state assegnate le seguenti PEC:

depositoattipenali1.procura.brescia@giustiziacert.it

depositoattipenali2.procura.brescia@giustiziacert.it

depositoattipenali3.procura.brescia@giustiziacert.it

⁵ 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.



Il citato provvedimento ha inoltre fornito indicazioni tecniche sul *formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico*⁶.

Sarà pertanto necessario ritornare al sistema previgente in questo ufficio, ossia quello di affidare all'ufficio ricezione atti, cui le nuove PEC sono assegnate, il compito di ricevere e smistare l'atto alle segreterie dei magistrati destinatari.

Tali segreterie dovranno svolgere le attività previste dal comma 5 dell'articolo 24⁷, ossia annotare nel registro la data di ricezione dell'atto e inserirlo nel fascicolo telematico.

Circa l'annotazione della data di ricezione dell'atto, le segreterie provvederanno a inserirla nel campo documenti della sezione "indagato". In tale campo è prevista una funzione denominata "crea documenti". L'assistente selezionerà l'atto e lo importerà così in Sicp.

La segreteria dovrà comunque stampare prontamente l'atto e inserirlo nel fascicolo cartaceo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Prete

⁶ ART. 3

1. *L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:*

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. *I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:*

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. *Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*

4. *La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.*

⁷ 5. *Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.*